

zione frustrata finora dal Consorzio e che potrà essere maggiormente potenziata in seguito;

3° - la possibilità già offerta all'I. N. A., attraverso i mutui concessi allo stesso Istituto dal Consorzio, di fruire del contributo statale per le opere di miglioramento agrario della tenuta Solonio.

L'Istituto, a norma dell'art. 18 del R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1509, riflettente l'istituzione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, è autorizzato a partecipare, oltre che alla formazione, anche all'aumento del capitale di detto Consorzio.

Quanto sopra si sottopone al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento della richiesta del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, il Consiglio stesso voglia determinare la quota di partecipazione dell'Istituto all'aumento di capitale del Consorzio medesimo - quota che potrebbe essere quella indicata dalla Commissione di finanza - dando mandato al Direttore